

Jersey
 Kazakistan
 Kirghizistan
 Kuwait
 Lettonia
 Libano
 Liechtenstein
 Lituania
 Lussemburgo
 Macedonia
 Malaysia
 Malta
 Marocco
 Mauritius
 Messico
 Moldavia
 Montenegro
 Montserrat
 Mozambico
 Nigeria
 Norvegia
 Nuova Zelanda
 Oman
 Paesi Bassi
 Pakistan
 Polonia
 Portogallo
 Qatar
 Regno Unito
 Repubblica Ceca
 Repubblica Slovacca
 Romania
 San Marino
 Senegal
 Serbia
 Seychelles
 Singapore
 Sint Maarten
 Siria
 Slovenia
 Spagna
 Sri Lanka
 Stati Uniti d'America
 Sud Africa
 Svezia
 Svizzera
 Tagikistan
 Taiwan
 Tanzania
 Thailandia
 Trinidad e Tobago
 Tunisia

Turchia
 Turkmenistan
 Ucraina
 Uganda
 Ungheria
 Uzbekistan
 Venezuela
 Vietnam
 Zambia.»;

b) dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulta assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: PADOAN

16A06123

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2016.

Ripartizione delle quote premiali relative all'anno 2015 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e ss.mm.ii.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-*bis* formulato come segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto



con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005»;

Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 35, che fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entità della quota premiale introdotta dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».

Visto, inoltre, l'art. 42, comma 14-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di

cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento»;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 30 settembre 2015 con il quale si dispone l'applicazione anche all'anno 2015 delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, comportando, quindi, che il riparto della quota premiale per detto anni tenga anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Vista la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2015, approvata in Conferenza Stato-Regioni in data 23 dicembre 2015 (Rep. Atti N. 237/CSR) con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si è provveduto ad accantonare la somma complessiva di 274.287.500 euro per le finalità di cui alla normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,25% delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del SSN a cui concorre lo Stato per l'anno 2015;

Considerato che il previsto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non risulta al momento ancora emanato;

Tenuto conto, della proposta di ripartizione della quota di che trattasi formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota n. 5413 del 26 novembre 2015;

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione della quota premiale accantonata relativa all'anno 2015 pari a 274.287.500 euro;

Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sul presente testo in data 23 dicembre 2015 (Rep. Atti N. 235./CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-bis, come successivamente integrato e modificato, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2015 per



complessivi 274.287.500 euro, come dettagliate nella Tabella A che fa parte integrante del presente decreto, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

*Il Ministro
dell'economia e delle
finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, reg.ne n. 3026

Tabella A

REGIONI	IMPORTO
Piemonte	4.044.736
Valle d'Aosta	
Lombardia	
P.A. Bolzano	
P.A. Trento	
Veneto	
Friuli V.G.	
Liguria	74.152.221
E. Romagna	
Toscana	
Umbria	11.499.470
Marche	24.601.721
Lazio	
Abruzzo	13.432.850
Molise	7.293.735
Campania	99.932.125
Puglia	2.868.061
Basilicata	17.640.023
Calabria	18.822.558
Sicilia	
Sardegna	
TOTALE	274.287.500

16A06187

DECRETO 17 maggio 2016.

Ripartizione delle quote premiali relative all'anno 2016 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e ss.mm.ii.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-bis formulato come segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005»;



Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 35, che fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entità della quota premiale introdotta dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-*bis* dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».

Visto, inoltre, l'art. 42, comma 14-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento»;

Visto, infine, l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che prevede, anche per gli anni 2015 e 2016, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga anche tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Vista la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2016, approvata in Conferenza Stato-Regioni in data 14 aprile 2016 (Rep. Atti N. 62/CSR) con la quale, in

applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si è provveduto ad accantonare la somma complessiva di 277.505.000,00 euro per le finalità di cui alla normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,25% delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del SSN a cui concorre lo Stato per l'anno 2016;

Considerato che il previsto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non risulta al momento ancora emanato;

Tenuto conto, della proposta di ripartizione della quota di che trattasi formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota n. 655 dell'11 febbraio 2016;

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione della quota premiale accantonata relativa all'anno 2016 pari a 277.505.000,00 euro;

Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sul presente testo in data 14 aprile 2016 (Rep. Atti N. 63/CSR);

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente integrato e modificato, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2016 per complessivi 277.505.000,00 euro, come dettagliate nella Tabella A che fa parte integrante del presente decreto, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2016

Il Ministro della salute

LORENZIN

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg.ne n. 3027



Tabella A

REGIONI	IMPORTO
Piemonte	
Valle d'Aosta	
Lombardia	
P.A. Bolzano	
P.A. Trento	
Veneto	
Friuli V.G.	
Liguria	88.103.187
E. Romagna	
Toscana	
Umbria	9.153.052
Marche	20.209.983
Lazio	
Abruzzo	7.893.645
Molise	6.736.674
Campania	106.223.367
Puglia	4.561.851
Basilicata	20.401.909
Calabria	14.221.332
Sicilia	
Sardegna	
TOTALE	277.505.000

16A06188

DECRETO 16 giugno 2016.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2015 ed in vigore dal 26 giugno 2015, emanato in attuazione della direttiva 2012/35/UE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare ed in particolare l'art. 3, comma 5, il quale definisce il Ministero della salute quale autorità competente a rilasciare i certificati

di addestramento di cui al Capo VI, regola VI/4, allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'art. 11, comma 2, e i certificati medici di idoneità di cui all'art. 12;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e, in particolare l'art. 37, ultimo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 recante «Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile»;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1982 n. 265, emanato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale sono stati istituiti corsi teorico-pratici di pronto soccorso riservati agli ufficiali imbarcati o in attesa di imbarco su natanti italiani addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti;

Vista la convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila 2010, cui l'Italia ha aderito con la legge 21 novembre 1985, n. 739, che prevede determinati requisiti di formazione per il primo soccorso sanitario e l'assistenza medica a bordo di navi mercantili;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 dicembre 1996, n. 708, recante il regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di mare;

Visto il decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, emanato di concerto il Ministro dei trasporti e della navigazione e con quello della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1997, n. 215, che disciplina la «Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili» in conformità a quanto previsto dalla Convenzione internazionale IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila 2010;

Visto il Codice STCW Regola I/8 e la Sezione A-I/8 relativi allo standard di qualità e agli obiettivi nazionali di monitoraggio degli standard, di tutte le attività di addestramento, di valutazione della competenza e della certificazione degli addestramenti, relativi ai corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo;

Visto il Codice sull'addestramento, certificazione e tenuta della guardia dei marittimi (Codice STCW) che alla Regola VI/4, Sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 6, stabilisce i requisiti minimi obbligatori relativi al primo soccorso sanitario «First Aid» e assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care»;

Visto il Codice STCW che alle tavole A-VI/4-1 e A-VI/4-2 descrive lo standard minimo di competenza in materia di primo soccorso sanitario «First Aid» e nell'assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care»;

Vista la convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO-MLC, 2006), ratificata dall'Italia e resa esec-

